



Città di Castelfranco Veneto

SCRITTURA PRIVATA

Convenzione per la concessione in uso del compendio denominato “2 MULINI” di proprietà dell’Amministrazione Comunale, ubicato in.....all’associazione.....

Oggi, ---/---/2025, con la presente scrittura privata tra:

1) Il **Comune di Castelfranco Veneto** con sede legale in via F. M. Preti, 36 (C.F.) in questo atto rappresentato dache agisce ai sensi

e

2) L’associazione, con sede in Via (C.F./P.IVA _____) in questo atto rappresentata dal Presidente nato a il

PREMESSO

che l'articolo 118, comma IV della Costituzione, riconoscendo la legittimazione dei cittadini, singoli o associati, ad intraprendere autonome iniziative per il perseguimento di finalità di interesse generale, affida alle istituzioni il compito di favorire tali iniziative;

che l'articolo 3 del Decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. (*Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali*) stabilisce che gli Enti locali sono chiamati a svolgere le proprie funzioni secondo il principio di sussidiarietà, anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate attraverso l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, stante l'autonomia organizzativa degli Enti medesimi;

-che il Comune di Castelfranco Veneto riconosce e valorizza il ruolo e l'azione di tutte le libere forme associative educative e formative operanti nel suo territorio; ne favorisce lo sviluppo, nelle forme e nei modi opportuni, in quanto il loro operare è rivolto alla crescita civile, sociale e culturale della comunità locale;

che con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 28.09.2018 si approvava il "Regolamento dei beni Comuni", e che il regolamento stesso, prevede che la collaborazione tra Cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni...può comprendere.. "la disponibilità di beni mobili e immobili";

che con deliberazione della Giunta Comunale _____ sono state definite le linee di indirizzo in merito all'assegnazione del compendio denominato "2 Mulini";

- che con determinazione n. si è provveduto a concedere in uso all'Associazione/ATS, iscritta al registro comunale delle associazioni, l'immobile ubicato in

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Oggetto

Oggetto della presente convenzione è la concessione in uso all'associazione/capofila dell'ATS che agisce che agisce in nome e per conto delle seguenti associazioni _____ dei locali e le aree verdi pertinenti (eventuale) di proprietà del Comune di Castelfranco Veneto, siti in Via, _____ dati Catastali _____ meglio individuato nella planimetria che si allega alla presente convenzione, quale parte integrante della stessa.

All'atto della consegna sarà redatto un verbale anche di consistenza sottoscritto dalle parti, nel quale sono descritti il locali e gli arredi, ed il relativo stato di consistenza e conservazione degli stessi, depositato e conservato agli atti dell'ufficio associazioni.

Art. 2 Ambito di attività

L'Associazione beneficiaria/e inATS deve/devono svolgere, all'interno dei locali in questione, attività tese a favorire il massimo della partecipazione a favore della frazione determinandone una adeguata fruibilità sociale; tali attività dovranno essere ispirate a finalità democratiche e di pubblica utilità, senza alcun fine di lucro. In particolare l'Associazione/i utilizzeranno, in linea di massima, la struttura assegnata per le attività associative e della frazione/quartiere ove collocato il centro;

Art. 3 Durata

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) dalla data di sottoscrizione.

Art. 4 Obblighi e oneri a carico del Concessionario

Sono a carico del concessionario:

- le spese inerenti la concessione da stipulare, se dovute: marche da bollo (1 da € 16,00 ogni 4 pagine di concessione e 1 da € 2,00 per l'allegato planimetrico, per n. 3 originali provvedimenti), imposta di registro (2% del canone concessorio per n. 3 annualità);
- .l'acquisizione di eventuali autorizzazioni, licenze, nulla osta, permessi o altre forme di assenso necessari per lo svolgimento delle attività poste in essere nello spazio concesso, se dovuti;
- .il pagamento del canone concessorio di cui al successivo art. 10,
- .il pagamento dei consumi energetici ed utenze, ferma restando la possibilità di volturare le stesse e il pagamento degli oneri fiscali e tributari, ad esclusione di quelli che per disposizione di Legge gravano sulla proprietà. Le utenze (ACQUA-ENERGIA ELETTRICA-GAS-RIFIUTI-INTERNET) sono volturate in capo al concessionario con stipula a proprie spese dei contratti con le imprese erogatrici.
- .le prestazioni relative alle esigenze specifiche delle singole manifestazioni, così come apparecchiature, attrezzature e/o impianti di qualsiasi genere, se non già presenti nei locali;
- .la vigilanza sullo spazio dato in uso affinché non venga superata la capienza dello stesso;
- .le spese di riparazione di eventuali danni causati agli spazi utilizzati, ad attrezzature e ad oggetti di qualsiasi genere ivi esistenti durante il periodo o in conseguenza dell'uso dello spazio;
- .la manutenzione ordinaria, la pulizia, la custodia, la vigilanza ed ogni altro onere relativo all'uso dei locali assegnati. Il Comune di Castelfranco Veneto effettua periodicamente ed a propria discrezione, sopralluoghi, ispezioni e controlli per la verifica della corretta gestione e verifica dell'esecuzione corretta della manutenzione ordinaria;
- .l'esecuzione di interventi necessari per mantenere lo spazio in condizione di servire all'uso per cui viene concesso;
- .l'obbligo di garantire l'accesso all'immobile al personale dell'Amministrazione Comunale per eventuali accertamenti, verifiche, controlli e ispezioni;
- .garantire un corretto comportamento da parte del proprio personale nonché di soci e simpatizzanti, nel rispetto del prossimo e degli altri sodalizi in caso di uso del medesimo spazio;
- .l'osservanza da parte del proprio personale, collaboratori, soci e ospiti di tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti, siano essi nazionali o regionali, in vigore o emanati durante il periodo vigente della concessione, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali;
- .il rispetto del divieto di fumo in tutti gli ambienti interni della struttura;
- .rispettare il divieto di installazione presso la struttura di qualsiasi video gioco e/o attrezzature comunque non comunicate e autorizzate dal Comune;
- .provvedere all'apertura e alla chiusura degli spazi utilizzati assumendosene la totale responsabilità;
- .la realizzazione delle attività previste sulla base delle linee progettuali presentate in sede di gara e la rendicontazione annuale in merito alle attività svolte, che devono essere conformi alle finalità per le quali viene concesso il bene nonché rientrare tra gli scopi statutari del concessionario;

-la stipula, con oneri a suo carico, di polizze assicurative con adeguati massimali per la copertura di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T) per i danni a persone e cose, incluso anche il Comune di Castelfranco Veneto, a qualunque titolo presenti nei locali utilizzati. Copia delle suddette polizze è trasmessa al Settore 2^ - Servizi alla Persona - Ufficio Associazioni - entro 30 giorni dalla stipula della concessione.

Il Comune resta in ogni caso esonerato da qualsiasi responsabilità relativa a danni diretti o indiretti che potessero provenire a terzi o all'immobile da fatti, omissioni o colpa di terzi in genere, obbligando il beneficiario a rispondere di tutti i deterioramenti o danni per sua colpa o di terzi all'immobile oggetto della presente convenzione e di eventuali furti all'interno dei locali assegnati.

Il Concessionario altresì è tenuto a:

- trasmettere annualmente all'Amministrazione Comunale, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta;
- trasmettere entro il 31 dicembre di ogni anno all'Amministrazione Comunale il programma preventivo delle attività e iniziative da realizzare nel corso dell'anno successivo; Qualora nel corso dell'anno fossero programmate altre attività, queste andranno comunicate al Comune almeno 15 giorni prima dello svolgimento;
- mettere a disposizione del Comune e/o delle associazioni appositamente autorizzate dallo stesso, gli spazi concessi per la realizzazione di iniziative o per eventi istituzionali;
- trasmettere al Comune, copia delle quietanze comprovanti il pagamento annuale del premio relativo alla Polizza assicurativa, debitamente sottoscritta dal rappresentante della Compagnia Assicuratrice;

Art. 5 Gestione, utilizzo e manutenzione

Durante tutto il periodo di validità della convenzione, l'Associazione beneficiaria è tenuta a:

- assicurare la formazione di una squadra di emergenza in numero adeguato di volontari per l'utilizzo del defibrillatore, per il primo soccorso e nel rispetto della normativa antincendio.
- comunicare puntualmente all'Amministrazione Comunale le informazioni necessarie al fine della ottimale gestione delle manutenzioni straordinarie a carico del Comune in un'ottica di efficienza ed economicità;
- rispettare le prescrizioni e le modalità di utilizzo dei locali e degli spazi (massimo affollamento, vie d'uscita e d'esodo ecc..) previsti dalla vigente normativa

L'Associazione beneficiaria non potrà opporsi ai lavori di modifica, ampliamento e miglioria dei locali che il Comune intendesse eseguire a propria cura e spese, né potrà pretendere indennizzo alcuno a causa di eventuale limitazione o della temporanea sospensione dell'attività, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori medesimi.

L'Amministrazione darà preventiva comunicazione all'associazione beneficiaria della data prevista per inizio lavori e del presunto termine degli stessi.

Alla scadenza della convenzione, i locali dovranno essere restituiti al Comune nello stato di fatto in cui furono consegnati, così come risultante dall'apposito verbale, salvo il normale deperimento d'uso.

Art. 6 Miglioramenti e addizioni

L'Associazione beneficiaria non potrà apportare, senza preventiva autorizzazione da parte dell'amministrazione Comunale, modifiche di qualsiasi natura all'immobile, in ogni sua parte, ed agli impianti, anche a titolo provvisorio.

Art. 7 Divieti

E' fatto espresso divieto al concessionario di:

- sub-concedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte, e/o anche in via occasionale, lo spazio assegnato senza previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale ;
- apportare variazioni, innovazioni, eliminazioni o addizioni su qualsiasi parte dello spazio stesso, senza previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- duplicare le chiavi ricevute in consegna, se non con il consenso dell'Amministrazione Comunale;
- adibire gli spazi concessi o parte di essi a sala giochi per usi non ricreativi e sociali, ovvero installare apparecchi automatici ad essi adibiti (slot-machines, video lottery, ed altre apparecchiature che abbiano come elemento preponderante di procurare dipendenza);
- adibire lo spazio per uso di culto, salvo per particolari eventi specificamente autorizzati dall'Amministrazione comunale;
- utilizzare gli spazi per iniziative in contrasto con la Legge o con lo Statuto Comunale, per attività contrarie al buon costume, al pubblico decoro ed alla pubblica sicurezza;
- effettuare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché la preparazione ed il riscaldamento di cibi in loco, se non dopo aver ricevuto espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- utilizzare gli spazi ad uso espositivo o a mostre per la vendita di opere o manufatti di qualsiasi tipo, nonché svolgere attività finalizzate a raccolta fondi, senza il preventivo consenso dell'Amministrazione;
- utilizzare gli spazi per iniziative private senza il preventivo consenso dell'Amministrazione
- utilizzare elettrodomestici quali, a titolo esemplificativo, microonde, stufe elettriche, frigoriferi o bombole a gas, senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione Comunale, previa dichiarazione sulla conformità degli stessi;
- mantenere in deposito, in qualsiasi locale dell'edificio comunale, materiale infiammabile o comunque pericoloso per la pubblica incolumità;
- effettuare amplificazione sonora non compatibile con il contesto ambientale.

Art 8 Durata della concessione - revoca - decadenza – recesso

La durata della concessione è stabilita in anni 5 (cinque). E' escluso il tacito rinnovo.

L'Amministrazione Comunale concedente può revocare la concessione con preavviso non inferiore a mesi 6 (sei), senza che ciò costituisca titolo per indennizzo o risarcimento a favore del concessionario di gestione ed uso dello spazio. In particolare il concessionario dovrà prendere atto ed accettare che allo scadere di ogni annualità, il concedente si riserva la facoltà di valutare la permanenza delle condizioni di miglior utilizzo/gestione dello spazio, rispetto alla sua destinazione.

L'Amministrazione Comunale concedente si riserva la facoltà di far decadere la concessione, previa comunicazione di avvio del procedimento, all'assegnatario, in caso di:

- a. cessazione dell'attività svolta dal concessionario per qualsiasi causa o motivo;
- b. gravi o ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite nel presente avviso e nell'atto di concessione;
- c. subconcessione dell'area o dell'immobile comunale;
- d. grave danno all'immagine dell'Amministrazione Comunale, determinato dall'assegnatario, fatto salvo il diritto del Comune di Castelfranco Veneto al risarcimento dei danni subiti;
- e. destinazione dell'immobile ad uso diverso da quello oggetto della concessione;
- f. mancato pagamento del canone concessorio;
- g. mancata realizzazione del progetto presentato in sede di Avviso;
- h. mancato rispetto delle disposizioni di ordine pubblico, delle norme igienico-sanitarie vigenti in materia, delle norme regolamentari in materia di inquinamento acustico e per gravi motivi di ordine morale e di decoro;
- i. altri gravi inadempimenti da parte del concessionario.

Qualora il concessionario intenda recedere dalla concessione prima della scadenza, ne deve dare preavviso scritto e l'eventuale recesso avrà decorrenza dal trentesimo giorno dalla data della comunicazione.

Art. 9 Condizione risolutiva ai sensi del D.lgs. n. 159/2011

A norma dell'art. 92 comma 4 del D. Dlgs n. 159/2011, l'Amministrazione Comunale ha diritto di recedere nel caso di accertamento di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Art. 10 Canone

La concessione oggetto del presente provvedimento, è a titolo oneroso e quantificata in euro 1.200,00 oltre Iva per il primo anno, aggiornata di anno

in anno Istat, fermo restando quanto stabilito dalla Giunta per specifiche situazioni.

La suddetta somma, previa rendicontazione, sarà scomputata fino all'importo stesso delle spese sostenute in iniziative annue indirizzate alla disabilità e/o a sostegno di persone/famiglie disagiate/fragili.

Art. 11 Privacy - responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati, l'Amministrazione Comunale tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castelfranco Veneto con sede in Via F.M. Preti 36 – 31033 Castelfranco Veneto – PEC comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it, nella persona del Sindaco pro-tempore.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è Avv. Mattia Tacchini, Via XX Settembre 46 - 28925 – VERBANIA, e-mail: mt@mattiatacchini.it , pec: mattia.tacchini@pec.it.

Art. 12 Foro competente e norme applicabili

Per ogni controversia derivante dalla presente convenzione sarà competente esclusivamente il Foro di Treviso.

Art.13 Norme finali

La presente convenzione potrà essere sempre modificata, di comune accordo tra le parti, nel rispetto di Leggi, Regolamenti e altre disposizioni. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle norme di legge in materia, al Codice Civile ed alle consuetudini locali.

Letto, confermato, sottoscritto

Allegati:

Planimetria

Per l'Associazione

per il Comune
